



## COMUNE DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

> approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 27/10/2021

> parere ASL Prot. 28740 del 26/08/2021

### REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

#### CAPO I - NORME GENERALI

##### Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:

- a) la destinazione di cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) i trasporti funebri;
- c) la costruzione gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi;
- d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) la cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;

in conformità alla seguente normativa statale e regionale vigente.

##### Articolo 2 -Competenze

1. La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni demandate al Comune in relazione alle morti delle persone.

Dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, con la collaborazione degli altri uffici comunali competenti e dell'A.S.L. competente per territorio.

2. L' Autorità Sanitaria competente, dirige e vigila sull'operato dei medici necroscopi, dà pareri al Sindaco su tutte le funzioni di polizia mortuaria, autorizza il trasporto e le sepolture dei prodotti abortivi e dei feti non dichiarati come nati morti.

##### Articolo 3 – Gestione dei servizi

1. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

2. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

##### Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'inumazione e l'esumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il conferimento delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Consorzio Monviso Solidale in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.( e del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E.) o dal Sindaco in accordo con l'Assessorato alle Politiche Sociali sentite, eventualmente, le Associazioni sul territorio;

5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

7. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

#### **Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto informatico o cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.p.r. 285 del 10/09/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibile al pubblico, nell'apposita bacheca all'ingresso del cimitero:
  - 1) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri
  - 2) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
  - 3) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo
  - 4) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o revoca della concessione
  - 5) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

#### **CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

##### **Articolo 6 – Ammissione nel deposito di osservazione**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'apposito locale di osservazione sito nell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano o nel Cimitero del Capoluogo, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
  - d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma dell'art. 3, c. 5, della Legge Regionale n. 15/2011.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

#### **CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Articolo 7 – Definizione di trasporto funebre**

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7/R.  
Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.  
Nel caso di cadavere esumato o estumulato o di resti mortali, il trasporto verso altri comuni o verso il forno crematorio comprende il prelievo del feretro a cura dell'impresa funebre incaricata.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. Il trasporto funebre si conclude con la consegna del feretro agli addetti al cimitero che si realizza con l'inserimento del feretro nel sepolcro o nella fossa.

**Articolo 8 – Gratuità del trasporto funebre e recupero salme**

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

**Articolo 9 – Autorizzazione al trasporto**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al deposito di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso. Il rilascio della successiva autorizzazione al trasporto al cimitero o forno crematorio compete comunque al Comune di decesso.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto.

**Articolo 10 – Trattamento antiputrefattivo**

1. A norma della D.G.R. Piemonte n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso.
2. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione della salma.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o da personale tecnico delegato, dopo che sia decorso il periodo di osservazione.

**Articolo 10 bis – Imbalsamazione e tanatoprassi**

Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

L'imbalsamazione e la tanatoprassi di cadavere sono richiesti dai familiari e può essere iniziata soltanto dopo il decorso del periodo di osservazione, ed eseguita sotto controllo della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Per potersi procedere all'imbalsamazione e la tanatoprassi, occorre l'autorizzazione del Sindaco.

La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza e alla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

**Articolo 11 – Verifiche feretro**

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Articolo 12 – Orario dei trasporti funebri</b></p> <p>1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Le modalità dei trasporti e delle funzioni funebri sono dettate dalla Giunta Comunale.</p> <p>2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà, salvo casi particolari, l'ora dei funerali secondo l'ordine delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Articolo 13 – Vigilanza</b></p> <p>1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.</p> <p>Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Capo IV - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Articolo 14 – Disposizioni generali per i campi di inumazione</b></p> <p>1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inumazioni ordinarie decennali;</li> <li>• inumazioni ordinarie di bambini di età inferiore ai 10 anni;</li> <li>• inumazioni ordinarie di arti, feti e prodotti del concepimento;</li> <li>• inumazione di resti mortali inconsunti.</li> </ul> <p>2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 18 del D.P.G.R. 08/08/2012, n. 7/R.</p> <p>3. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti all'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.</p> <p>4. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.</p> <p>5. E' ammesso l'uso di sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione dei resti mortali reinumati.</p> |
| <p><b>Articolo 15 - Campi per inumazione</b></p> <p>1. Nei campi di inumazione decennale (campo comune) è vietato il collocamento di qualsiasi targa o monumento o lapide anche se a cura e spese del privato.</p> <p>2. Solo il Comune pone, un cippo/croce con un numero progressivo e l'anno del seppellimento e una targa con nome e cognome del defunto e data di nascita e morte.</p> <p>3. E' lasciata tuttavia alla cura dei familiari del defunto la sistemazione a giardinetto dello spazio riservato ad ogni salma e la decorazione di detto spazio con verde e fiori con poche radici, affinché la filtrazione dell'acqua sia libera.</p> <p>4. Nei campi di inumazione quindicennale è consentita la posa di lapidi e monumenti a cura dei privati, previo pagamento del diritto di posa-lapide, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Articolo 16 – Esumazioni ordinarie</b></p> <p>1. Decorso il periodo concesso per la inumazione nei campi (anni 10 nei campi comuni -15 o 30 anni nei rimanenti campi), le salme verranno esumate per far luogo ad altri seppellimenti.</p> <p>2. Il custode del cimitero, scaduti i termini suindicati, provvederà in conformità alle disposizioni impartite dall'Ufficio Cimiteri, a comunicare a quest'ultimo l'elenco delle inumazioni scadute.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. L'Ufficio richiederà agli eventuali familiari superstiti se intendono collocare o meno le ossa in una celletta ossario cinquantennale.</p> <p>4. Nel caso che la famiglia non lo ritenga, le ossa rinvenute nella fossa saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.</p> <p>5. Nel caso all'esumazione ordinaria si rinvenivano resti mortali non scheletrizzati, gli stessi potranno rimanere nella stessa fossa o reinumati in altra.</p> <p>6. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Articolo 17 - Epoca delle esumazioni</b></p> <p>1. Le esumazioni ordinarie possono essere compiute nei mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre e Dicembre.<br/>Non sono permesse esumazioni nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 20 Ottobre al 10 Novembre.</p> <p>2. Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite sempre nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Articolo 18 - Esumazioni straordinarie</b></p> <p>1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione decennale solamente dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Responsabile di servizio per il trasporto in altre sepolture o per la cremazione.</p> <p>2. Le modalità per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Responsabile di Servizio o di persone morte per malattia infettiva contagiosa, sono quelle indicate dagli Artt. 83 e 84 del D.P.R. n° 285/1990.</p> <p>3. Tali esumazioni dovranno essere eseguite alla presenza della Autorità Sanitaria competente, o suo delegato, e del Custode del cimitero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Capo V - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Articolo 19 - Tumulazioni</b></p> <p>1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie - loculi, cellette ossario o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree. I loculi possono essere stagni o aerati, secondo le previsioni di cui al piano cimiteriale.</p> <p>2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui Capo VIII del presente regolamento.</p> <p>3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A del D.P.G.R. 08/08/2012, n. 7/R.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Articolo 20 - Estumulazioni ordinarie</b></p> <p>1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.<br/>Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o comunque dopo un periodo di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.</p> <p>2. Ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà affisso per tutto l'anno successivo e costituisce comunicazione agli interessati.</p> <p>3. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune</p> |

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti ossei derivanti dalle estumulazioni ordinarie, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non sia richiesto, esso è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
7. L'eventuale cremazione è subordinata all'assenso dei familiari aventi titolo, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

#### **Articolo 21 - Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono eseguite prima di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.

L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio, per trasferimenti ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie, tranne quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, sono vietate nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

2. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

#### **Articolo 22 – Estumulazioni. Oneri**

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa, nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Quelle ordinate dall'autorità giudiziaria sono a carico di chi ne ha promosso e richiesto l'azione.

#### **Articolo 23 – Verbale delle operazioni**

1. Delle operazioni compiute di esumazione ed estumulazione deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'ufficio comunale competente.

#### **Articolo 24 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **CAPO VI – CREMAZIONE – DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

#### **Articolo 25 – Cremazione di cadaveri**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato) dal convivente ex lege 76/2016 o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o di decesso.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. La dichiarazione prevista dall'art. 2 bis, lett. a) della legge regionale n. 20/2007 è resa all'ufficio Stato Civile, che provvede anche alla tenuta del registro previsto dall'art. 2 ter della L.R. 20/2007.

#### **Articolo 26 – Cremazione di resti mortali e di ossa**

1. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

Per i minori e le persone interdette, chiamate a manifestare la volontà cremazionista di un congiunto deceduto, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

3. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la cremazione.

#### **Articolo 27 - Urne cinerarie**

1. Le urne cinerarie, ognuna delle quali deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e morte, sono accolte nel cimitero in base al disposto del precedente articolo 23, e sono disperse nel cinerario comune, salvo si disponga di sepoltura privata (celletta, loculo o tomba di famiglia) o ne sia chiesto l'affidamento o la dispersione in natura.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Articolo 28 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri</b></p> <p>1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015). La conservazione può avvenire per tumulazione o inumazione.</p> <p>a) Tumulazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;</li> <li>- la durata della tumulazione nel loculo qualora sia già presente un feretro è quella prevista dalla concessione del loculo stesso;</li> <li>- la tumulazione in sepoltura di famiglia la durata equivale al periodo residuo della concessione in essere;</li> </ul> <p>b) Inumazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle aree avute in concessione;</li> <li>- nel campo inumazione ceneri per la durata di 30 anni;</li> </ul> <p>c) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione perpetua in modo indistinto.</p> <p>2. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno del campo comune di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia in lunghezza che in larghezza, una distanza di cm. 25 l'una dall'altra. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.</p> <p>3. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune, giardino delle rimembranze e campo di inumazione delle urne all'interno del cimitero comunale sono eventualmente individuate nel piano regolatore cimiteriale</p> <p>4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato nella normativa regionale vigente.</p> <p>5. L'inumazione e la tumulazione dell'urna cineraria sono soggette a tariffa.</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Articolo 29 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri</b></p> <p>1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.</p> <p>2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero.</p> <p>3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Savigliano, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.</p> <p>4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;</li> <li>b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;</li> <li>c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;</li> </ul> |

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il Responsabile di servizio competente del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa a chi ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio Stato Civile, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria col consenso dell'affidatario e previo idoneo preavviso.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

### **Articolo 30 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.

Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal convivente ex lege n. 76/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Savigliano, ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

6. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

#### **Articolo 31 – Luoghi di dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:
  - a. in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
  - b. nell'apposita area cimiteriale;
2. La dispersione delle ceneri in natura nel territorio del Comune di Savigliano è consentita nei seguenti luoghi:
  - a. nel torrente Maira, nei tratti e periodi ad alveo pieno;
  - b. nel torrente Varaita, nei tratti e periodi ad alveo pieno;
  - c. nel torrente Mellea, nei tratti e periodi ad alveo pieno;
  - c. in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);
4. E' vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
5. E' vietata la dispersione al vento.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua delle sole ceneri.
7. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interrimento delle sole ceneri.

#### **Articolo 32 – Senso comunitario della morte**

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla Legge Regione Piemonte n. 20/2007, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, che riporta i dati anagrafici del defunto ed il luogo di dispersione delle ceneri a cura e spese dei familiari.

### **CAPO VII – CIMITERI**

#### **Articolo 33 – Cimiteri comunali**

1. I Cimiteri del Comune attualmente destinati alle inumazioni ed alle tumulazioni sono i seguenti:
  - Cimitero Urbano
  - Cimitero della Frazione Levaldigi
  - Cimitero della Frazione S. Salvatore

#### **Articolo 34 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285 e degli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 7/2012.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato della gestione del cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli art. 52, 53 ed 81 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.
4. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 35 - Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza anagrafica.
2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimente ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.  
Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, nonché le parti anatomiche, feti e prodotti abortivi riferibili alle persone sopra indicate.
3. Sono inoltre ricevute le salme di persone non residenti, decedute in altro comune, con applicazione della tariffa in misura doppia rispetto a quella dei residenti. *Analogamente la tariffa in misura doppia è applicata anche alle persone non residenti decedute in questo comune, limitatamente al caso di tumulazione. (il comune è obbligato ad inumare le persone decedute sul suo territorio, anche se non residenti, se nessuno dispone diversamente)*
4. Il raddoppio della tariffa di cui al comma 3 non si applica qualora la persona deceduta, pur non essendo residente in Savigliano alla data del decesso:
  - a) sia nata in Savigliano, ovvero sia nata occasionalmente in altro Comune, purchè, in entrambi i casi, da genitori residenti in Savigliano al momento dell'evento e vi sia stata residente per almeno 20 anni (continuativamente o meno);
  - b) Non sia nata a Savigliano, ma vi sia stata residente per almeno venticinque anni (anche non continuativamente) e, inoltre, sia definitivamente emigrata da non più di quindici anni;
  - c) sia minore di età, purchè il minore stesso o uno dei genitori sia stato residente in Savigliano per almeno cinque anni.

#### **Articolo 36 – Pianificazione cimiteriale**

1. Il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/2011 e ss.mm.ii.
2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:
  - le aree destinate alle inumazioni;
  - le aree destinate alla costruzione di padiglioni per loculi, cellette ossario e cinerarie;
  - le aree destinate alla costruzione di sepolcreti privati;
  - l'area destinata all'ossario comune;
  - l'area destinata ad un cinerario comune;
  - l'apposita area per la dispersione delle ceneri;
  - l'area destinata alla sala mortuaria, sala per autopsie e depositi di osservazione;
  - l'area destinata alla Cappella;
  - l'area destinata ai servizi cimiteriali, deposito materiali;
  - l'area destinata a strade, vialetti, piazzali, parcheggi.
  -

#### **Articolo 37 - Camere mortuarie, sale per autopsie, depositi di osservazione**

1. Ogni cimitero comunale elencato nell'Art. 33 del presente Regolamento ha la camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento.
2. I locali adibiti a sala per autopsie sono situati:
  - presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano
3. I requisiti prescritti per i locali adibiti a camere mortuarie e a sale per autopsie sono tassativamente indicati nell'Art. 65 del D.P.R. n° 285/1990.
4. I locali adibiti a depositi di osservazione e obitori, ai fini previsti dagli Artt. 12 e 13 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285, sono situati:
  - presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano.

#### **Articolo 38- Ossario comune e cinerario comune**

1. Le ossa provenienti da esumazioni o da estumulazioni le ceneri provenienti da cremazioni, non richieste dai familiari per altre destinazioni, sono conservate le prime nell'ossario comune previsto dall'Art. 67 del D.P.R. n° 285, le seconde nel cinerario comune previsto dal 6° comma dell'Art. 80 del D.P.R. sopra citato.
2. Le due strutture a ciò destinate devono avere i requisiti per la conservazione in perpetuo delle ossa e delle ceneri e devono essere sottratte alla vista del pubblico.

#### **Articolo 39 - Orario di apertura dei cimiteri**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari, differenziati per stagioni, stabiliti dal Sindaco. Un esemplare di tali orari sarà tenuto affisso in permanenza all'entrata dei cimiteri.

#### **Articolo 40 - Norme di comportamento nei cimiteri**

1. Nei cimiteri comunali è assolutamente vietato:
  - l'ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da persona adulta;
  - l'ingresso a persone in stato di ebbrezza, o che con il loro contegno giustificano il timore di possibili disordini;
  - l'ingresso a coloro che non risultino vestiti decorosamente od in modo tale da minorare la serietà del luogo;
  - introdurre animali;
  - introdursi con casse, ceste o involucri contenenti oggetti non attinenti al luogo;
  - schiamazzare, giocare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo;
  - asportare indebitamente da sepolcreti privati, loculi, ossari, tombe quindicennali, cappelle, fiori, vasi, tovaglie o altri addobbi;
  - questuare ove per "questua" si intende la richiesta di denaro a titolo personale;
  - affiggere manifesti o scritti sui muri interni ed esterni;
  - danneggiare fiori, vasi, portafiori o addobbi di qualsiasi sorta.Nel Cimitero del Capoluogo:
  - è consentito l'ingresso in un giorno della settimana ai veicoli che trasportano disabili, purchè muniti dell'apposito contrassegno e ai veicoli che trasportano persone ultra 80enni e alla velocità massima di 5 Km orari.
2. I trasgressori saranno passibili di sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del T.U. 267/2000, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali di cui il fatto potesse essere passibile.

#### **Articolo 41 - Lavori eseguiti da privati nei cimiteri**

1. Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati, nell'interno dei cimiteri, fuori dell'orario di apertura per l'accesso del pubblico e senza aver esibito al custode del cimitero le prescritte autorizzazioni. Non è permesso eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.
2. Nel periodo commemorativo dei defunti - 26 Ottobre / 5 Novembre di ogni anno - dovrà cessare qualsiasi lavoro di costruzione, manutenzione o sistemazione a padiglioni comunali, tombe private da parte del personale comunale o privato ed i cimiteri dovranno essere sgombrati dai materiali di costruzione, legnami, etc..  
I lavori in corso a tali epoche potranno essere ripresi dopo il 5 Novembre.

#### **Articolo 42 - Famedio**

1. Il Comune dispone di un "Famedio" sito nella Cappella del Cimitero Urbano, nel quale vengono tumulate le salme ed i resti di cittadini che onorarono, con le loro opere, la Città di Savigliano.
2. La tumulazione nel "Famedio" è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Comunale.

### **CAPO VIII - CONCESSIONI CIMITERIALI. SEPOLCRI PRIVATI**

#### **Articolo 43 - Concessione fosse per inumazioni**

1. Le concessioni di fosse per inumazioni si distinguono in decennali e quindicennali.
2. Le concessioni decennali (campo comune) sono gratuite.

3. Le concessioni quindicennali sono a pagamento, secondo tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
  4. Le fosse quindicennali sono date in concessione, previa domanda in carta legale diretta al Responsabile di Servizio, al concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui la fossa è destinata e sono rinnovabili per altri quindici anni.
  5. La decorrenza quindicennale decorre dalla data di richiesta della concessione.
  6. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di sepolture per conto terzi.
  7. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa, presso la Tesoreria Comunale.
- Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.

#### **Articolo 44 - Loculi individuali**

1. Le sepolture particolari nelle nicchie dei colombari (loculi) date in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, hanno la durata di anni 50, sono rinnovabili una sola volta per 25 anni e sono contraddistinte da numerazione progressiva e lettera per ogni arcata o padiglione o lotto ed il costo della concessione è stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale;
  2. Ogni loculo può contenere un sola salma ed eventualmente cassette di resti o urne cinerarie di altri defunti, fino a capienza.
  3. Le richieste di integrazione relative alla possibilità a tumulare resti o urne cinerarie, in loculi già dati in concessione destinati a salme a suo tempo o tumulate precedentemente, devono essere effettuate dal concessionario del loculo o in mancanza di quest'ultimo, dai legittimi eredi e, in caso di pluralità degli stessi, da tutti gli aventi titolo di pari grado più prossimo o dal loro rappresentante comunicato al Comune.
  4. Il trasferimento in loculi, le cui concessioni sono state oggetto di integrazioni, di resti o urne cinerarie attualmente tumulate in altro ossario o nicchia, fa decadere la concessione del loculo ossario stesso, ove questi ultimi erano tumulati, senza diritto ad alcun rimborso.
  5. Le spese contrattuali relative all'atto integrativo della concessione, nonché della nuova lapide e le nuove epigrafi sono a carico del concessionario.
  6. Le opere di apertura e o chiusura dei loculi sono eseguite a cura del Comune e sono a carico del concessionario in base ad una tariffa stabilita con deliberazione dalla Giunta Comunale.
  7. La sepoltura individuale privata (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.), può concedersi di norma solo in presenza di cadavere o ceneri, dei resti ossei per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
- Il loculo da assegnare in concessione potrà essere liberamente scelto tra quelli disponibili all'atto della richiesta.
8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
  9. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale, a favore di quel richiedente che abbia compiuto gli 80 anni di età al momento della richiesta. Si potrà derogare dal limite d'età predetto nei seguenti casi:
    - a) coniuge, unito/a civilmente o convivente more uxorio di persona deceduta, che potrà ottenere in concessione un loculo confinante con quello della persona pre-morta;
    - b) genitori di persona deceduta, indipendentemente dall'età, purchè il loculo di uno dei genitori confini con quello del figlio e l'altro confini indifferentemente con quello del figlio, con quello del coniuge o con entrambi.
- Qualora, al momento della occupazione con la salma del concessionario, residuassero meno di 20 anni, si dovrà procedere al prolungamento della medesima concessione per un periodo utile e necessario a raggiungere almeno i 20 anni, quale durata minima obbligatoria della tumulazione, con corresponsione della tariffa vigente in proporzione agli anni aggiunti.
10. Nell'ambito del medesimo cimitero è vietato il trasferimento di salme da loculo ad altro loculo nella disponibilità del Comune. A parziale deroga di questo divieto, qualora si renda libero un loculo confinante con altro ove già sia tumulata una salma, in tale loculo potranno essere traslate le spoglie mortali di uno dei seguenti familiari di detta salma:
    - coniuge, unito/a civilmente, convivente more uxorio;
    - genitore;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- figlio/a;</li> <li>- fratello o sorella.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Articolo 45 - Loculi ossari e cinerari</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le nicchie ossario e cinerarie date in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento hanno la durata di anni <b>50</b>, sono prorogabili una sola volta <b>per 25 anni</b> e sono contraddistinte da numerazione progressiva per ogni padiglione ed il costo della concessione è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.</li> <li>2. Ogni nicchia ossario può contenere più cassette di zinco o urne cinerarie, fino a capienza della nicchia stessa.</li> <li>3. Le richieste di integrazione relative alla possibilità a tumulare resti o urne cinerarie in ossari già dati in concessione precedentemente, devono essere effettuate dal concessionario dell'ossario o in mancanza di quest'ultimo, dai legittimi eredi e, in caso di pluralità degli stessi, da tutti gli aventi titolo di pari grado più prossimo o dal loro rappresentante comunicato al Comune.</li> <li>4. Il trasferimento in ossari, le cui concessioni sono state oggetto di integrazioni, di resti o urne cinerarie attualmente tumulate in altro ossario o nicchia, fa decadere la concessione del loculo ossario ove questi ultimi erano tumulati, senza diritto ad alcun rimborso.</li> <li>5. Le spese contrattuali relative all'atto integrativo della concessione, nonché della nuova lapide e le nuove epigrafi sono a carico del concessionario;</li> <li>6. Le opere di chiusura delle nicchie-ossari sono eseguite a cura del Comune e sono a carico del concessionario in base ad una tariffa stabilita con deliberazione dalla Giunta Comunale.</li> </ol> |
| <p><b>Articolo 46 - Concessione loculi individuali, ossari e cinerari</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I loculi individuali, ossari e cinerari sono dati in concessione, previa domanda in carta legale indirizzata al Responsabile di Servizio, firmata dal concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui il loculo individuale o cinerario è destinato o le persone cui il loculo ossario è riservato.</li> <li>2. La decorrenza inizia dal giorno della domanda di concessione, o dalla data della tumulazione, se precedente</li> <li>3. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcun genere di sepoltura per conto terzi.</li> <li>4. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito presso la Tesoreria Comunale.</li> <li>5. Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Articolo 47 - Concessione loculi individuali a persone in stato di comprovata povertà</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per le salme di persone in stato di comprovata povertà se sole, o la cui famiglia risulti in stato di assoluta indigenza, residenti in Savigliano, si concederanno gratuitamente loculi individuali <b>cinquantennali</b> disponibili al sesto o settimo o ottavo piano.</li> <li>2. Tali sepolture saranno esenti dai diritti di sepoltura, di tumulazione, di sosta messa, di trasporto al cimitero, di trasporto corone e di fuori concentrico se dovuto.</li> <li>3. Il Comune provvederà inoltre alla fornitura del feretro in legno forte con relativa cassa di zinco, ed alla iscrizione della lapide.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Articolo 48 - Iscrizioni sulle lastre di marmo a chiusura dei vari loculi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per ogni loculo (individuale, ossario o cinerario) è prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo. Su di essa, a spese del concessionario, potranno essere poste Nome e Cognome del defunto (per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito) data di nascita e di morte, fotografia, lampada, porta fiori. La manutenzione di tali decorazioni è a carico del concessionario.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Articolo 49 - Lapidi, monumenti e croci</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

1. Le lapidi, i monumenti funerari, le croci, i copritomba ed ogni altro manufatto, rimossi in seguito alla scadenza delle concessioni, passeranno in proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente.

#### **Articolo 50 – Concessione di aree**

1. Le concessioni di aree per sepolcreti privati sono regolate delle norme contenute negli Artt. dal 90 al 94 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285.
2. Il prezzo della concessione a mq. è stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale. Tali concessioni sono a tempo determinato, hanno la durata di anni 99 (novantanove) ed alla scadenza possono essere rinnovate pagando la tariffa vigente in quel momento.
3. Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, Responsabile di Servizio potrà revocare le concessioni e rientrare gratuitamente in possesso di quei sepolcreti, concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n° 803, che risultino in stato di abbandono e purchè siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione.
4. Nel caso specifico il Responsabile di Servizio - previa comunicazione notificata al concessionario o agli eredi di questi, o, quando questi non siano conosciuti, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30 (trenta) consecutivi, revocherà la concessione rientrando gratuitamente in possesso dell'area.
5. Identica procedura verrà seguita anche quando, pur non sussistendo una insufficienza di aree da destinare a sepolcreti privati, si avranno sepolture fatiscenti e in stato di completo abbandono.
6. I resti mortali giacenti in detti sepolcreti privati saranno, a cura del Comune, raccolti in apposite cassette di zinco con l'indicazione della famiglia alla quale la tomba apparteneva e collocati in loculi ossari per un periodo di anni 10 (dieci), decorsi i quali i resti suddetti saranno collocati nell'ossario generale.
7. La decorrenza novantanovenale inizia dal giorno della domanda di concessione.
8. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcuna area per conto terzi.
9. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito.
10. Le spese per gli atti di concessione dell'area sono a completo carico del concessionario.

#### **Articolo 51 - Diritto di uso dei sepolcreti privati**

1. Il diritto d'uso dei sepolcreti privati è riservato:
  - al concessionario ed al di lui coniuge/unito civilmente, agli ascendenti e discendenti del concessionario, con relativi coniugi ai fratelli e sorelle del concessionario, finché celibi o nubili, ai generi, alle nuore ed ai suoceri del concessionario;
  - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.
  - alle persone che, pur non essendo parenti o non avendo diritto di sepoltura in base al presente regolamento, il concessionario ha indicato nella domanda di concessione e riportati nel relativo contratto.
2. Sono inoltre fatte salve le limitazioni stabilite dal concessionario nell'atto di concessione e nelle disposizioni di ultima volontà.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. In ogni momento il fondatore del sepolcro può estendere il diritto di sepoltura a componenti la famiglia non previsti originariamente, oppure escluderli. Ogni modifica in tal senso deve essere comunque notificata tempestivamente al Comune.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Articolo 52 – Subentri**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente, che assumono la qualità di concessionari.
3. Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, non saranno consentite nuove tumulazioni.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Il concessionario potrà autorizzare la tumulazione o l'inumazione nella sepoltura privata:
  - a) ai collaterali fino al 3° grado (fratelli e sorelle, figli di fratelli e di sorelle, con relativi coniugi, zie e zii, con relativi coniugi);
  - b) degli affini fino al 2° grado (cognati e cognate)non previsti nel contratto di concessione originario, e sarà necessario adottare una determina, a firma del Responsabile Servizi Cimiteriali, che autorizzi l'estensione del diritto.

Il concessionario potrà altresì autorizzare la tumulazione o l'inumazione nella sepoltura privata di persona estranea, non prevista nel contratto di concessione originario, e sarà necessario adottare una determina, a firma del Responsabile Servizi Cimiteriali, che autorizzi l'estensione del diritto dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di quarta fila partendo dal basso. Nel caso detta estensione sia a favore di persona in vita, l'eventuale successiva revoca da parte del concessionario non dà diritto ad alcun rimborso.

Sarà cura del Responsabile Servizi Cimiteriali acquisire preventivamente all'adozione della determina una congiunta dichiarazione, anche contestuale all'istanza, a firma del concessionario/i, o di tutti gli aventi diritto, e del beneficiario, o parente stretto dello stesso, che attesti che l'estensione del diritto di sepoltura viene richiesto senza alcun fine di lucro.
6. La ripartizione quantitativa dei posti salma tra i concessionari va notificata al Comune. Il Comune non è obbligato a rispettare eventuali accordi presi tra i concessionari, mediante scrittura privata, se non sono stati notificati al Comune stesso.

#### **Articolo 53 - Retrocessione di loculi e di aree per sepolture private**

1. Le concessioni cimiteriali non possono essere volturate a terzi, ma solo retrocesse in favore del Comune. In caso di retrocessione di loculi cinquantennali, verrà corrisposto al concessionario o chi per esso, un rimborso pari al 70 % del prezzo corrente all'atto della retrocessione, decurtato di 1/50 di tale quota per ogni anno di utilizzo del loculo.
2. Con il trasferimento di salma o resti da loculo ad altra destinazione, il concessionario contestualmente all'istanza deve retrocedere il loculo al comune, che rimborserà la quota relativa agli anni residui come indicato al comma 1. E' facoltà del concessionario retrocedente richiedere una nuova concessione, soggetta a tariffa nella misura corrente.
3. Le aree concesse per uso di sepolture private possono essere retrocesse al comune e in tal caso verrà effettuato un rimborso al concessionario, o chi per esso, pari al 70% del prezzo corrente all'atto della retrocessione, decurtato di 1/99 di tale quota per ogni anno di titolarità della concessione, se questa non era "perpetua". Qualora fosse perpetua il rimborso sarà pari al 50% del prezzo corrente all'atto della retrocessione. I concessionari rinuncianti dovranno provvedere a liberare il sepolcro dalle salme e/o resti presenti, a proprie spese.
4. Qualora uno dei concessionari (o i propri eredi) di parte di un'area per sepoltura privata intendesse retrocedere la propria quota, la retrocessione sarà possibile solo in favore degli altri concessionari che accettano. E la parte di manufatto di propria competenza dovrà essere liberata da ogni salma o resto a proprie spese.
5. Ai predetti concessionari che retrocedono integralmente l'area su cui insiste un manufatto, si riconosce, oltre al rimborso dell'area concessa con le modalità di cui al precedente capoverso, anche una quota pari

al 10% della somma percepita per il manufatto stesso a seguito dell'introito derivante dall'aggiudicazione mediante asta pubblica.

Si precisa che il o i co-concessionari hanno un diritto di prelazione sulla riconnessione della quota oggetto di rinuncia mediante il pagamento della quota stessa; in tal caso non si procederà all'asta pubblica.

#### **Articolo 54 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.p.r. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

2. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale ed all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 55 – Incuria e abbandono**

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano allo scopo di evitare che l'incuria e l'abbandono da parte dei relativi concessionari ed aventi causa comportino disdoro al decoro o pericolo o danni alla salute ed all'incolumità pubblica e privata di beni o persone nei cimiteri comunali.

2. L'incuria di una sepoltura privata si verifica quando i concessionari o i relativi aventi causa della stessa non ottemperano oppure ottemperano in misura insufficiente agli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione stabiliti a loro carico dalle norme e dal regolamento.

3. Sono indici di tale incuria, tra gli altri:

- la presenza di rifiuti, sporcizia o erbacce nell'ambito dell'area in concessione;
- la non leggibilità sulle lapidi delle iscrizioni relative a nome, cognome, data di nascita e di morte dei soggetti sepolti;
- L'inclinazione abnorme della struttura o la pendenza nonché l'instabilità di accessori, monumenti, lapidi, cippi, ecc.;
- la deformazione, lo sgretolamento e comunque deterioramento delle strutture portanti, murarie, lapidee, nonché le infrazioni, lacerazioni, gli intasamenti e i guasti in genere agli infissi, alle guaine o alle coperture, nonché a condotti, scarichi, servizi e installazioni della sepoltura, tali da generare infiltrazioni o caduta di calcinacci, rovine o macerie con possibili danni alle sepolture limitrofe o ai frequentatori dei cimiteri;
- la crescita di arbusti, erba o vegetali in misure tali da occludere, impedire o invadere la normale vista ed accesso ai viali comuni nonché alle sepolture limitrofe.

4. Nei casi di incuria di cui al comma 2, qualora si conoscano i concessionari delle sepolture interessate o i loro aventi causa, il Responsabile del cimitero provvede a richiamarli ai propri doveri, anche per le vie brevi o con l'apposizione di apposite segnalazioni scritte informali sulle sepolture private interessate.

5. Nel caso in cui, ai sensi del comma precedente, è possibile individuare gli attuali concessionari viventi della sepoltura od i loro aventi causa e risalire al loro recapito, dopo il richiamo informale del Responsabile del cimitero senza che tali obbligati alla manutenzione vi provvedano, oppure direttamente quando è necessario intervenire in tempi brevi, la ripartizione tecnica competente provvede, dietro segnalazione del medesimo Responsabile del cimitero o d'ufficio previo preavviso di legge se previsto, a diffidare gli obbligati mediante ordinanza dirigenziale o altro provvedimento amministrativo, fissando loro in solido un tempo congruo per il ripristino o l'intervento necessario a recuperare decorosità e/o sicurezza del manufatto.

6. In caso di particolare urgenza a tutela dell'incolumità delle persone o delle cose può intervenire direttamente il Comune, addebitando al concessionario o agli aventi causa anche le relative spese in solido.

7. Continuando l'assente o insufficiente manutenzione o ripristino, il Comune pronuncia la decadenza della concessione con ritorno coatto dell'area e del manufatto ivi costruito nella libera disponibilità del Comune, che potrà riassegnarla, dopo averla liberata dalle spoglie mortali presenti, con costi a carico del concessionario o aventi causa.

8. Nel caso in cui, pur con diligente ricerca anagrafica, non sia possibile individuare gli attuali soggetti obbligati alla manutenzione oppure siano irreperibili, si procede alla dichiarazione di decadenza per abbandono, di cui agli articoli seguenti.

#### **Articolo 56 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 59 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata, individuale o plurima, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura; per la sussistenza dello stato di abbandono di un'area cimiteriale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l'area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente risulta gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono, come indicato nel precedente art. 55;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione, incluso il mancato pagamento delle tariffe previste;

g) a seguito del trasferimento della salma, resti o ceneri, in caso di concessione individuale la pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) , e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### **Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. Le sepolture per le quali è stata pronunciata la decadenza, una volta liberate, possono essere riassegnate secondo l'ordine cronologico delle richieste, previo pagamento del canone definito in tariffa dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 58 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.p.r.10/09/1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ed a spese degli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

#### **Articolo 59 - Costruzione di sepolcreti privati**

1. Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti potranno impiantare tombe a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione.

2. I singoli progetti di costruzione dei sepolcreti privati sono assoggettati al rilascio del Permesso di Costruire rilasciato dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo parere della Commissione Edilizia comunale.

La richiesta di Permesso di Costruire deve essere presentata entro un massimo di anni 3 dalla concessione dell'area, pena la decadenza della concessione.

I lavori di costruzione sono assoggettati alla disciplina del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001 e s.m.i.)

3. La mancata esecuzione dei lavori nel termine fissato o prorogato, importa la decadenza della concessione ed in questo caso il concessionario avrà diritto alla restituzione solamente del 50% della somma corrisposta all'atto della concessione.

4. I concessionari dovranno provvedere a mantenere i manufatti ed i monumenti in stato solido e decoroso.

5. Il comune potrà provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida da farsi con notifica al concessionario o, se sconosciuto, con pubblicazione per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.

#### **Articolo 60 – Manufatti e lapidi nei cimiteri urbano e delle frazioni (norma transitoria, valevole sino all'approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)**

1. Le costruzioni da eseguirsi sui terreni in concessione, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle coperture, con i manufatti circostanti; costituiscono specifico elemento di valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale le modalità costruttive proposte negli elaborati di progetto allegati alla domanda di Permesso di Costruire.

2. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "Cimitero Centrale", valgono le seguenti prescrizioni :

l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo, per quelli "perimetrali" (dal n. 1 al n. 139); dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo per i sepolcreti "centrali"; dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 20 per parte, per i sepolcreti "perimetrali" (dal n. 1 al n. 139); cm. 30 per parte per quelli "centrali";

le aree centrali del campo centrale, individuate nell'allegato elaborato grafico n.1 con numeri romani (dal n. I al n. XV), sono totalmente edificabili;

3. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "1° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo, per quelli "perimetrali"; dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo per i sepolcreti situati nel "campo 1° ampliamento"; dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 30 per parte, ad eccezione delle aree contrassegnate dai numeri compresi tra il 304 ed il 325 che mantengono un'edificabilità di cm. 25;

4. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "2° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo;

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 30 per parte, ad eccezione delle aree contrassegnate dai numeri compresi tra il 120 ed il 125, tra il 132 ed il 141, tra il 158 ed il 173, che mantengono un'edificabilità di cm. 25;

5. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "3° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo;

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità laterale di cm. 25 per parte in tutte le aree;

6. Fatto salvo il precedente comma 5, per i sepolcreti privati (dal n. 121 al n. 138) costruiti sottoterra nel cimitero del capoluogo "3° ampliamento", nell'area appositamente individuata dagli elaborati grafici allegati, valgono le seguenti prescrizioni:

Entro terra

- costruzione del sepolcreto fino al confine "laterale" (senza, dunque, la fascia di inedificabilità di 25 cm.);
- costruzione del sepolcreto a cm. 50 dal confine "frontale";
- possibilità di accorpamento di massimo due lotti adiacenti;

Fuori terra

- è consentita la realizzazione di manufatti emergenti dal piano di campagna per un massimo di cm. 50, posti a cm. 25 dai confini laterali; nel caso di accorpamento di due lotti contigui, il manufatto emergente può essere realizzato senza soluzione di continuità rispettando solo le distanze dagli altri lotti.

- il muretto di testata, avente altezza compresa tra cm. 70 e cm. 130, dovrà essere realizzato a cm. 50 dal confine "frontale" e a cm. 25 dai confini "laterali"; nel caso di accorpamento di due lotti contigui, al fine di mantenere lo stesso ritmo di prospetto, dovranno essere realizzati due muretti di testata con la possibilità di utilizzare lo spazio intermedio con elementi di congiunzione e/o di arredo di altezza non superiore a quella del muretto;

- la parte di proprietà privata non edificata dovrà essere sistemata con strato di ghiaione naturale di almeno cm. 30 e stesura finale di ghiaietto 3/8 di finitura;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare – in caso di motivata esigenza - anche per le aree comprese tra il numero 107 ed il numero 120, la stessa tipologia sopradescritta per i sepolcreti sottoterra.

7. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero della "frazione di Levaldigi", valgono le seguenti prescrizioni:

- l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo;
- per le aree disposte lungo il muro perimetrale del vecchio cimitero dovrà mantenersi ineditato cm. 20 per ogni lato, mentre per le aree rimanenti cm. 25 per lato.

8. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero della "frazione di San Salvatore", valgono le seguenti prescrizioni:

- l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo;
- per le aree disposte lungo il muro perimetrale dovrà mantenersi ineditato cm. 20 per ogni lato, mentre per le aree rimanenti cm. 25 per lato.

**NORME DI CARATTERE GENERALE**

9. Dal computo dell'altezza massima si escludono gli arredi e gli ornamenti quali ad esempio croci, monumenti e sculture di piccole dimensioni, etc.).

10. La profondità dei sepolcreti privati da costruirsi sotto terra, da destinarsi a tumulazione e/o ossario, tenuto conto della falda freatica sottostante, può essere fino ad un massimo di mt. 2,50 dal piano di campagna, con impermeabilizzazione dei muri esterni ed interni.

11. Per quanto concerne il lato posteriore della costruzione, se non addossata a muro di cinta esistente, dovrà curarsi il raccordo del lato stesso con quello della costruzione attigua e ciò fino all'altezza di almeno mt. 2.50.

12. Per quanto non espressamente previsto dalla presente normativa, valgono le disposizioni vigenti in materia.

**Articolo 61 - Caratteristiche tecniche dei sepolcreti privati (norma transitoria, valevole sino all'approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)**

1. Per la costruzione dei sepolcreti privati sulle predette aree, dovranno osservarsi le seguenti norme:

- la costruzione del sepolcreto, per quanto attiene i muri perimetrali, dovrà essere eseguita, in alternativa:
- in muratura ed in tal caso dovranno essere utilizzati mattoni pieni intonacati per uno spessore di cm. 40

- in getto di calcestruzzo dello spessore di cm. 20 escludendosi l'utilizzazione di blocchi di calcestruzzo prefabbricati o riempiti;
- ogni loculo dovrà essere di altezza utile minima di cm. 70, di larghezza di cm. 75 e di lunghezza cm. 225. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, D.P.R. 285/1990;
- Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 70 x 30 x 30;
- Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 40 x 0,40 x 40
- la divisione tra loculo e loculo, orizzontale e verticale dovrà essere in calcestruzzo armato, dello spessore di almeno cm. 10 e la struttura deve garantire le condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
- Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e di gas di putrefazione dalle pareti;
- gli scarichi pluviali dovranno essere raccordati con idonee tubazioni, dal tetto al piano terra;
- il tetto dovrà essere sempre a uno o due spioventi con espluvio e scarichi laterali posteriori ove possibile. E' ammessa la costruzione in facciata di un frontone a copertura degli espluvi.
- la scelta del rivestimento è sottoposta al parere della Commissione Edilizia Comunale e, pertanto, nella domanda di concessione della costruzione, dovranno essere chiaramente indicati i tipi di rivestimento e i relativi colori (marmo, pietra, etc.)
- i muri perimetrali dei sepolcreti, all'esterno, dovranno essere rivestiti oppure intonacati e tinteggiati;
- l'intonaco dovrà essere costituito con sabbia e cemento;
- l'intercapedine laterale, tra sepolcreto e sepolcreto, dovrà essere pavimentata almeno in calcestruzzo a modo di cunetta, con pendenza verso il vialetto antistante.

#### **Articolo 62 - Tumulazioni provvisorie**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro verrà provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi della edicola funeraria comunale ovvero in loculi appositamente previsti, previo pagamento del canone che verrà stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. Il canone di utilizzo è mensile calcolato dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
4. Decorso un massimo di 30 giorni dal termine delle esigenze di cui ai punti a) e b), senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario o chi per esso.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

#### **CAPO IX - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI**

##### **Articolo 63 –Area cimiteriale destinata a inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica**

1. L'area cimiteriale, originariamente individuata nel piano regolatore del cimitero del capoluogo, disponibile per reparti speciali, è destinata, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990, per le inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica;
2. Relativamente al diritto di sepoltura delle persone richiedenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/1990;
3. Alla richiesta di sepoltura dovrà essere allegata la dichiarazione di volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta, ma olografa, o manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.</p> <p>4. Le inumazioni dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nonché, degli articoli del capo IV “INUMAZIONI ED ESUMAZIONI” del presente regolamento;</p> <p>Le inumazioni avranno durata quindicennale, rinnovabili una sola volta o trentennale, alla scadenza le salme verranno esumate per far luogo ad altri seppellimenti.</p> <p>5. Alle inumazioni quindicennali sono applicate le tariffe in vigore per le attuali inumazioni effettuate negli altri campi del cimitero Comunale del Capoluogo, per le inumazioni trentennali, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.</p> <p>6. Eventuali maggiorazioni potranno essere determinate dall'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, in caso di un'eventuale aggravio di lavoro nella predisposizione delle fosse.</p> <p>7. L'organizzazione degli spazi, all'interno di tale area, è demandata ad apposito provvedimento deliberativo della Giunta comunale.</p> |
| <p><b>CAPO X - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Articolo 64 - Manutenzione e pulizia edifici comunali</b></p> <p>1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali nei cimiteri, così come la pulizia di detti beni è affidata di norma al personale dipendente dall'Ufficio Tecnico Comunale</p> <p>2. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono anche essere affidati a ditte esterne, ed in tale eventualità le modalità di esecuzione di detti lavori saranno stabilite in uno speciale capitolato.</p> <p>3. I concessionari di sepolcreti privati devono provvedere direttamente alla manutenzione ed alla conservazione dei loro beni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Articolo 65 - Manutenzione giardini e aree verdi</b></p> <p>1. Il Comune si riserva di provvedere alla manutenzione dei giardini, alberi e aree verdi dei cimiteri sia con personale comunale, sia mediante appalto.</p> <p>2. Nella eventualità della seconda ipotesi, le modalità di esecuzione di questo servizio saranno concretate in uno speciale capitolato.</p> <p>3. L'erba falciata nei campi comuni e nelle aree verdi dovrà essere smaltita nei modi previsti dalla vigente normativa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Articolo 66 - Rifiuti</b></p> <p>1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.</p> <p>In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Capo XI - PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI CIMITERI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Articolo 67 - Vigilanza</b></p> <p>1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.</p> <p>2. La vigilanza sull'esecuzione dei servizi di polizia mortuaria è affidata agli uffici dei servizi demografici. La vigilanza tecnica dei servizi di manutenzione e sorveglianza dei cimiteri è affidata all'Ufficio Tecnico.</p> <p>3. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Articolo 68 - Custode del cimitero - Competenze</b></p> <p>1. Al Custode del Cimitero Urbano è affidata la polizia mortuaria nell'ambito del Cimitero. Dipende gerarchicamente dall'Ufficio Tecnico ed esegue gli ordini impartiti da questo Ufficio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Il servizio di custodia del cimitero può essere ricompreso nell'affidamento a terzi della gestione, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione del cimitero, le competenze del custode contenute nel presente regolamento si intendono attribuite al gestore del cimitero.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, deve vestire in modo decoroso e appropriato. Al responsabile del servizio sono assegnate le seguenti mansioni:

a) per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso l'Ufficio il permesso di seppellimento e registra giornalmente, sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- le inumazioni
- le tumulazioni di salme, di resti ossari e cinerari
- le esumazioni
- le estumulazioni
- il ricevimento o il trasporto fuori Comune di salme, resti ossari e ceneri

b) Per ogni ingresso in cimitero registra nome e cognome del defunto o dei resti ossari o cinerari, la data di nascita e di morte e cura che siano collocati nel posto destinato alla sepoltura risultante dallo speciale permesso rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile, provvede alla chiusura del loculo e della fossa se trattasi di inumazione;

c) provvedere all'apertura e chiusura del cimitero, secondo l'orario prefissato;

d) curare la pulizia dei locali adibiti ad osservazione dei cadaveri ed alla camera mortuaria, nonché alla custodia degli oggetti ed attrezzi usati per servizio nel cimitero;

e) fornire ai visitatori le informazioni a lui richieste;

f) vigilare che nell'interno del cimitero non sia recato danno o sfregio ai manufatti ed agli oggetti, sia di proprietà comunale o privata;

g) verificare che nell'interno del cimitero non sia eseguito alcun lavoro da parte di privati senza le prescritte autorizzazioni;

h) vietare sia l'introduzione che il trasporto fuori dal cimitero di salme, resti ossari e cinerari, manufatti, croci, lapidi, corone, etc. senza le prescritte autorizzazioni;

i) provvedere allo sgombero della neve nel cimitero, lungo i viali e nei luoghi indicati per le inumazioni o tumulazioni;

l) preparare le fosse ed i loculi, secondo gli ordini che gli saranno impartiti dall'ufficio competente;

m) compiere tutte le operazioni di pulizia dei viali, dei porticati, di tutti i passaggi, allo scopo di tenere ordinato e pulito il cimitero in ogni sua parte;

n) partecipare ai corsi di formazione svolti da soggetti pubblici o privati accreditati secondo i piani di formazione obbligatori previsti per gli addetti alle operazioni cimiteriali in conformità all'art. 21 del D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7/R.

#### **Articolo 69 - Necrofori - Competenze**

1. I necrofori, anche quando dipendenti di ditte affidatarie del servizio di gestione dei Cimiteri, eseguono gli ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Custode del Cimitero, provvedono al ritiro delle salme, alla loro inumazione o tumulazione, alle esumazioni ed alle estumulazioni.

2. E' dovere dei necrofori:

- ritirare dall'Ufficio di Stato Civile, nelle ore che verranno fissate, gli ordini di servizio ed i permessi di inumazione o tumulazione;
- non permettere la inumazione o la tumulazione senza aver ricevuto prima il relativo permesso di seppellimento;
- curare la pulizia dei viali, porticati, aree verdi e spazi comuni, campi comuni del cimitero;
- curare la buona conservazione e la pulizia delle proprie divise;
- riferire al custode del cimitero ogni eventuale anomalia che venga riscontrata durante l'espletamento del proprio servizio;
- sostituire il custode nelle sue mansioni quando questi è assente per malattia, ferie, turni di riposo, etc..

#### **Articolo 70 - Personale ausiliario**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Nella gestione in economia il custode disporrà anche, per il disbrigo delle mansioni di cui all'art. 68 del presente Regolamento, dell'opera dei necrofori, e, per lavori di carattere straordinario, di personale e attrezzature a ciò destinato dall'Ufficio Tecnico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Articolo 71- Personale dei cimiteri frazionali</b></p> <p>1. Per i Cimiteri delle frazioni Levaldigi e S. Salvatore, i servizi di custodia e di seppellimento, sono disimpegnati dai rispettivi incaricati e per essi valgono le disposizioni contenute negli artt. 67, 68 e 69 del presente Regolamento, ad eccezione di quanto contenuto nel 2° comma dell'art. 69.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Articolo 72 - Divieti al personale</b></p> <p>1. A tutto il personale addetto ai cimiteri è vietato eseguire qualsiasi lavoro nei cimiteri o fuori per conto di privati nelle ore di ufficio.<br/>Esso non potrà richiedere od accettare competenze alcune, sotto qualsiasi forma, per servizi o prestazioni richieste da terzi, inerenti alle tombe private.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>CAPO XII – ATTIVITA’ FUNEBRE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Articolo 73 - Funzioni – Autorizzazioni</b></p> <p>1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;</li> <li>b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;</li> <li>c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.</li> </ul> <p>2. L’attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all’art. 5, comma 2, della L.R. 15/2011.</p> <p>3. Per lo svolgimento dell’attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l’impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i requisiti stabiliti all’articolo 3, del D.P. G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15”.</p> |
| <p><b>Articolo 74 - Divieti</b></p> <p>1. E’ fatto divieto alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;</li> <li>b) Negli obitori, nei cimiteri e all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell’impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.</li> <li>c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;</li> <li>d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Articolo 75 - Obblighi di informazione</b></p> <p>1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria informa periodicamente, sul sito del Comune, i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari e provvede a pubblicare l’elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio, a norma dell’art. 6 del regolamento regionale n. 7/2012.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Articolo 76 - Vigilanza</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

1. Al Comune, mediante il servizio di Polizia Locale, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) compete:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

#### **Articolo 77 - Strutture per il commiato**

1. A norma dell'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2012, il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

### **CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 78 - Sanzioni**

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 309, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e ss.mm. e ii., oltre che dall'art. 7 della legge n. 15/2011.

#### **Articolo 79 – Richiami**

1. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli sono osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 03.11.2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modificazioni;
- la Legge 30.03.2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002, recante: "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali";
- il comma 7 bis del D.L. 27-12-2000 n. 392 convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 05.08.2002, n. 115-6947, recante: "Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n.285/90: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" – Provvedimenti";
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 febbraio 2003, n. 25-8503, recante: "Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa";
- la L.R. Piemonte 31.10.2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- la L.R. Piemonte 03.08.2011, n. 15, recante: "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 08.05.2012, n. 27-3831, recante: "D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 08.08.2012, n. 7/R, recante "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)";

- Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 13.01.2014, n. 13-7014, recante: "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R";

- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 21.05.2014, n. 88-7678, recante: "Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")";

- la L.R. Piemonte 01.03.2019, n. 8, recante: "Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).

Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" – Capo XII nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

## **INDICE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 -Competenze

Articolo 3 – Gestione dei servizi

Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

### **CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO**

Articolo 6 – Ammissione nel deposito di osservazione

### **CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI**

Articolo 7 – Definizione di trasporto funebre

Articolo 8 – Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

Articolo 9 – Autorizzazione al trasporto

Articolo 10 – Trattamento antiputrefattivo

Articolo 11 – Verifiche feretro

Articolo 12 – Orario dei trasporti funebri

Articolo 13 – Vigilanza

### **Capo IV - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI**

Articolo 14 – Disposizioni generali per i campi di inumazione

Articolo 15 - Campi per inumazione

Articolo 16 – Esumazioni ordinarie

Articolo 17 - Epoca delle esumazioni  
Articolo 18 - Esumazioni straordinarie

#### **Capo V - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 19 - Tumulazioni  
Articolo 20 - Estumulazioni ordinarie  
Articolo 21 - Estumulazioni straordinarie  
Articolo 22 – Estumulazioni. Oneri  
Articolo 23 – Verbale delle operazioni  
Articolo 24 - Oggetti da recuperare

#### **CAPO VI – CREMAZIONE – DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

Articolo 25 – Cremazione di cadaveri  
Articolo 26 – Cremazione di resti mortali e di ossa  
Articolo 27 - Urne cinerarie  
Articolo 28 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri  
Articolo 29 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri  
Articolo 30 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri  
Articolo 31 – Luoghi di dispersione delle ceneri  
Articolo 32 – Senso comunitario della morte

#### **CAPO VII – CIMITERI**

Articolo 33 – Cimiteri comunali  
Articolo 34 - Disposizioni generali - Vigilanza  
Articolo 35 - Ammissione nel cimitero  
Articolo 36 – Pianificazione cimiteriale  
Articolo 37 - Camere mortuarie, sale per autopsie, depositi di osservazione  
Articolo 38- Ossario comune e cinerario comune  
Articolo 39 - Orario di apertura dei cimiteri  
Articolo 40 - Norme di comportamento nei cimiteri  
Articolo 41 - Lavori eseguiti da privati nei cimiteri  
Articolo 42 - Famedio

#### **CAPO VIII - CONCESSIONI CIMITERIALI. SEPOLCRI PRIVATI**

Articolo 43 - Concessione fosse per inumazioni  
Articolo 44 - Loculi individuali  
Articolo 45 - Loculi ossari e cinerari  
Articolo 46 - Concessione loculi individuali, ossari e cinerari  
Articolo 47 - Concessione loculi individuali a persone in stato di comprovata povertà  
Articolo 48 - Iscrizioni sulle lastre di marmo a chiusura dei vari loculi  
Articolo 49 - Lapidi, monumenti e croci  
Articolo 50 – Concessione di aree  
Articolo 51 - Diritto di uso dei sepolcreti privati  
Articolo 52 – Subentri  
Articolo 53 - Retrocessione di loculi e di aree per sepolture private  
Articolo 54 - Revoca  
Articolo 55 – Incuria e abbandono  
Articolo 56 - Decadenza  
Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza  
Articolo 58 - Estinzione  
Articolo 59 - Costruzione di sepolcreti privati

Articolo 60 – Manufatti e lapidi nei cimiteri urbano e delle frazioni (norma transitoria, valevole sino all’approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

Articolo 61 - Caratteristiche tecniche dei sepolcreti privati (norma transitoria, valevole sino all’approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

Articolo 62 - Tumulazioni provvisorie

#### **CAPO IX - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI**

Articolo 63 –Area cimiteriale destinata a inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica

#### **CAPO X - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI**

Articolo 64 - Manutenzione e pulizia edifici comunali

Articolo 65 - Manutenzione giardini e aree verdi

Articolo 66 - Rifiuti

Articolo 68 - Custode del cimitero - Competenze

Articolo 69 - Necrofori - Competenze

Articolo 70 - Personale ausiliario

Articolo 71- Personale dei cimiteri frazionali

Articolo 72 - Divieti al personale

#### **CAPO XII – ATTIVITA’ FUNEBRE**

Articolo 73 - Funzioni – Autorizzazioni

Articolo 74 - Divieti

Articolo 75 - Obblighi di informazione

Articolo 76 - Vigilanza

Articolo 77 - Strutture per il commiato

#### **CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 78 – Sanzioni

Articolo 79 – Richiami

Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del regolamento